

**Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9  
(Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)**

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge apporta modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo), al fine di consentire ulteriori economie idonee a massimizzare l'efficienza del servizio idrico integrato nonché ai fini dell'adeguamento della disciplina regionale della organizzazione e della gestione del Servizio idrico integrato al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Art. 2  
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2011)

1. All'articolo 1 della l.r. 9/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Ai soli fini della gestione del Servizio allo scopo di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza nel rispetto dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, l'ATUR può essere suddiviso in sub-ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'ERSI, in un numero non superiore a due, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'unicità della gestione all'interno di ciascun sub-ambito e della adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base dei seguenti parametri fisici, demografici e tecnici:

    - a) rapporto tra la domanda del servizio e la superficie territoriale servita, calcolata in modo che sia garantita una giusta economia di densità del servizio;
    - b) equilibrata ripartizione orografica del territorio che sia in grado di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
    - c) raggiungimento delle economie di scala idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
    - d) equa ripartizione delle fonti di approvvigionamento idrico, valutate anche in considerazione della opportunità di interconnessione all'interno del territorio di gestione definito;
    - e) equilibrio del bilancio idrico valutato sulla base della pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;
    - f) ottimizzazione della qualità del servizio anche con riferimento alla efficiente distribuzione degli investimenti infrastrutturali;
    - g) garanzia degli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi.";
  - b) al comma 7 le parole "La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione

all'interno dell'ambito di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione Abruzzo promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ATUR o di ciascuno dei sub-ambiti territoriali di cui al comma 6-bis" e le parole "L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione." sono soppresse;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Lo Statuto dell'ERSI, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 9, è approvato dalla Giunta regionale. L'ERSI esercita le funzioni di cui agli articoli 142, comma 3, 149 e 149-bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della l. 14 settembre 2011, n. 148, promuove e garantisce in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio Idrico Integrato nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita le attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, in attuazione di quanto disposto dal comma 7, attua la gestione unitaria del Servizio all'interno dell'ATUR o in ciascuno dei sub-ambiti territoriali, promuovendo, nel rispetto degli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), la gestione in house, anche attraverso la realizzazione di forme di collaborazione, ivi inclusa quella consortile, tra gli attuali gestori in house del Servizio. In tale caso, per affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, l'ERSI adotta la deliberazione di affidamento del Servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del Servizio allegando alla stessa un piano economico-finanziario. L'ERSI esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione del Servizio garantendo, nelle ipotesi di gestione in house, che sia rispettato con riferimento al soggetto gestore il principio di rappresentatività dei Comuni che costituiscono l'ATUR o il sub-ambito territoriale di riferimento, sulla base del criterio demografico e comunque tenendo conto dell'estensione territoriale e del numero di utenze.";

d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ERSI, sovrintende al corretto funzionamento dell'Ente ed all'attuazione degli indirizzi impartiti ed è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto regionale su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale e dura in carica secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo). Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti dell'ASSI corrispondente all'ATUR ovvero, in caso di suddivisione in sub-ambiti territoriali, da due componenti per ogni ASSI, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati dall'ASSI corrispondente all'ATUR ovvero, in caso di suddivisione in sub-ambiti territoriali, dalle ASSI al proprio

interno in modo tale da garantire la più ampia rappresentatività territoriale del sub-ambito di riferimento. I componenti decadono in conseguenza della cessazione della carica elettiva o in caso di revoca della delega conferita ai sensi del comma 10. In caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla decadenza del componente del Consiglio Direttivo, alla designazione provvede direttamente il Presidente dell'ASSI. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni.";

- e) al comma 9-bis le parole "decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono soppresse;
- f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Nell'ATUR o, in caso di suddivisione del territorio, in ciascun sub-ambito, è istituita l'Assemblea dei Sindaci, di seguito denominata ASSI, che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di riferimento. Il Sindaco può delegare un consigliere o un assessore comunale alla partecipazione all'ASSI. Il delegato può essere designato dall'ASSI di appartenenza ai fini della nomina alla carica di componente del Consiglio direttivo dell'ERSI. L'ASSI dell'ATUR è presieduta e convocata dal Presidente della Regione o suo delegato; in caso di suddivisione del territorio, l'ASSI di ciascun sub-ambito è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o suo delegato. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea è gratuita. L'Assemblea adotta il regolamento per la disciplina del suo funzionamento e del procedimento di espressione dei pareri. Il regolamento adottato con deliberazione dell'Assemblea è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale e pubblicato sul BURAT. L'ASSI svolge le seguenti funzioni:

  - a) designa, ai sensi del comma 9, i componenti del Consiglio direttivo dell'ERSI;
  - b) esprime i pareri obbligatori e non vincolanti all'ERSI sugli atti di pianificazione di competenza di quest'ultimo, con particolare riguardo al Piano d'Ambito e al Piano tariffario dello stesso.";
- g) Il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10-bis. Il regolamento di cui al comma 10 prevede che il voto assegnato a ciascun componente dell'ASSI è proporzionato ai seguenti parametri considerati in modo ponderato secondo le seguenti percentuali:

  - a) estensione della rete idrica (esclusa la rete fognaria) con un coefficiente di ponderazione del 50%;
  - b) numero di utenze servite, con un coefficiente di ponderazione del 35%;
  - c) popolazione residente, con un coefficiente di ponderazione del 5%;
  - d) estensione territoriale, con un coefficiente di ponderazione del 10%.";
- h) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. I pareri di cui al comma 10, lettera b), si intendono validamente resi se approvati dall'ASSI con voto palese della maggioranza dei presenti e si intendono espressi in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ERSI senza che l'ASSI abbia deliberato in merito. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni.";
- i) il comma 14 è sostituito dal seguente:

- "14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione del Servizio all'ASSI dell'ATUR o, in caso di suddivisione del territorio, all'ASSI di ciascun sub-ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 10, lettera b). In caso di suddivisione del territorio in sub-ambiti, l'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato.";
- j) al comma 19 le parole: "Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio." sono soppresse;
  - k) al comma 25 le parole "ovvero al Commissario straordinario, di cui al precedente articolo 19," e le parole ", il Commissario straordinario o" sono soppresse;
  - l) al comma 27 le parole "ovvero del Commissario di cui al comma 19" sono soppresse;
  - m) al comma 28 le parole "ai soggetti concessionari del Servizio. È vietata la costituzione e la permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità stabilite dalla disciplina statale di settore come integrata dall'articolo 21 del d.lgs. 201/2011";
  - n) i commi 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 30 sono abrogati.

### Art. 3

#### (Disposizioni applicative e transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge relative all'affidamento della gestione del Servizio all'interno dell'ATUR o dei sub-ambiti territoriali come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), trovano applicazione ai fini dell'affidamento delle nuove concessioni da effettuare rispettivamente ai sensi dei commi 4 e 5.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ERSI predispose uno studio in ordine alla fattibilità di suddivisione o meno dell'ATUR in sub-ambiti territoriali per il conseguimento delle finalità e sulla base dei parametri definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a). La Giunta regionale, sulla base delle risultanze dello studio predisposto dall'ERSI, previo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari competenti in materia da rendere entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della proposta, delibera confermando l'ATUR o individuando i sub-ambiti territoriali eventualmente proposti. L'ERSI, nelle more del rinnovo del Consiglio direttivo, agisce

con pienezza dei poteri ordinari e straordinari attribuiti dallo Statuto, dalla normativa vigente in materia e dalla presente legge.

3. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al comma 2, la Regione assegna all'ERSI, per l'esercizio finanziario in corso, un contributo pari ed euro 20.000,00.
4. Nell'ipotesi di conferma dell'ATUR, entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza delle concessioni in essere, ossia alla data del 31 dicembre 2027, l'ERSI dispone l'affidamento del servizio dell'intero territorio regionale ad un unico gestore, fatte salve le sole ipotesi di gestioni separate di cui al comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 9/2011 e comunque garantendo la concessione in essere con scadenza al 31 dicembre 2031 fino alla predetta data.
5. Nell'ipotesi di suddivisione del territorio, con riguardo a ciascun sub-ambito, entro i sei mesi dalla data di scadenza delle relative concessioni prevista per il 31 dicembre 2027 ovvero entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza della concessione tra quelle in corso che cessa per ultima, ossia alla data del 31 dicembre 2031, l'ERSI dispone l'affidamento del servizio rispettivamente ad un gestore unico per ciascun sub-ambito.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, esclusivamente con riferimento al sub-ambito nel quale ricade la concessione tra quelle in corso che cessa per ultima, al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato e consentire un corretto e coordinato svolgimento delle procedure di affidamento del servizio, l'ERSI è autorizzata a prorogare fino alla data di scadenza del 31 dicembre 2031 della concessione i contratti concessori in corso con termine finale anteriore.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Regione ovvero i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti convocano rispettivamente l'ASSI dell'ATUR o, in caso di suddivisione del territorio, l'ASSI di ciascun sub-ambito di riferimento per deliberare il proprio Regolamento recante le norme per il funzionamento dell'ASSI e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri. Il Regolamento, adottato dall'ASSI entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione, è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale e pubblicato sul BURAT.
8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del Regolamento sul BURAT, l'ASSI provvede alla designazione dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di mancata designazione entro il termine previsto, alla designazione provvede direttamente il Presidente dell'ASSI. I componenti del Consiglio Direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono all'atto di nomina dei nuovi componenti, fatta eccezione per la carica del Presidente dell'ERSI la cui durata è disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della l.r. 9/2011, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d).
9. Entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo Consiglio Direttivo propone alla Giunta regionale, per l'approvazione, le eventuali modifiche allo Statuto dell'ERSI che si rendono necessarie ai fini del relativo adeguamento alla disciplina di cui alla presente legge.
10. Entro novanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale approva una proposta di modifica del Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) approvato con D.P.G.R. 16 gennaio 2013 n. 1/REG, al fine del relativo adeguamento alla disciplina di cui alla presente legge.

Art. 4  
(Salvaguardia dei livelli occupazionali)

1. Al fine di salvaguardare la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle attuali gestioni del servizio idrico integrato, l'ERSI, nell'ambito delle procedure di affidamento del servizio di cui all'articolo 3, dà attuazione, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla legge regionale 21 aprile 2017, n. 27 (Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti).

Art. 5  
(Servizio idrico a favore delle imprese nelle aree di competenza dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP))

1. Il servizio idrico destinato alle imprese insediate nelle aree di competenza dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), nonché nelle aree ad essa assegnate in via convenzionale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 agosto 2025, n. 25 (Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP), limitatamente ai profili non ricompresi nel servizio idrico integrato ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006, è assicurato da ARAP mediante le infrastrutture idriche e fognarie e gli impianti di depurazione ad essa attribuiti in proprietà dall'articolo 12, commi 6 e 7, della medesima l.r. 25/2025.
2. Rientrano in particolare nella competenza di ARAP:
  - a) la fornitura e la depurazione di acque industriali destinate ai cicli produttivi delle imprese insediate nelle aree di competenza di ARAP;
  - b) il trattamento dei rifiuti liquidi industriali nonché, senza carattere di esclusività, il trattamento dei fanghi provenienti da attività produttive, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia ambientale.
3. La gestione degli impianti di proprietà di ARAP aventi prevalente vocazione civile può essere trasferita, anche in concessione d'uso, ai gestori del servizio idrico integrato individuati dall'ERSI, nel rispetto della parte III del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 172 del medesimo decreto legislativo e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4. Il trasferimento di cui al comma 3 avviene sulla base di appositi accordi o convenzioni che disciplinano i rapporti patrimoniali e gestionali tra ARAP, ERSI e i gestori del servizio idrico integrato, in coerenza con la normativa di settore. I medesimi accordi prevedono un corrispettivo a favore di ARAP determinato secondo criteri oggettivi di valorizzazione economico-patrimoniale degli impianti trasferiti, coerenti con il metodo tariffario idrico nazionale.
5. Nei casi di cui al comma 3, la sezione degli impianti destinata al servizio delle utenze industriali insediate nelle aree di competenza di ARAP resta nella gestione diretta di ARAP, che provvede all'erogazione delle relative prestazioni e alla riscossione dei corrispondenti corrispettivi, nel rispetto dei criteri di copertura dei costi.
6. Qualora gli impianti di proprietà di ARAP forniscano servizi sia a favore delle utenze civili, gestite nell'ambito del servizio idrico integrato, sia a favore delle utenze industriali insediate nelle aree di competenza di ARAP, i rapporti tra ARAP e i gestori del servizio idrico integrato sono disciplinati in regime di uso condiviso delle

infrastrutture (common carriage), nel rispetto della regolazione adottata da ARERA e delle determinazioni di ERSI.

7. Nei casi di cui al comma 6:
  - a) per i servizi resi da ARAP ai gestori del servizio idrico integrato, i corrispettivi sono determinati e aggiornati in conformità al metodo tariffario idrico nazionale e ai criteri stabiliti da ARERA per i rapporti tra gestori del servizio idrico integrato e soggetti operanti in regime di uso condiviso delle infrastrutture;
  - b) per i servizi resi da ARAP alle utenze industriali, gli accordi disciplinano canoni e corrispettivi in modo da assicurare la copertura integrale dei costi efficienti sostenuti da ARAP per la sezione industriale degli impianti.
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ARAP e i gestori del servizio idrico integrato procedono, anche su impulso di ERSI, alla verifica e all'eventuale adeguamento delle convenzioni, degli accordi e delle pattuizioni in essere concernenti l'uso degli impianti idrici e di depurazione di proprietà di ARAP, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, alla l.r. 25/2025, alla normativa statale di settore e alla regolazione adottata da ARERA.
9. Decorso il termine di cui al comma 8, le clausole pattizie incompatibili con le disposizioni imperative richiamate nel medesimo comma si intendono sostituite di diritto dalle disposizioni stesse, ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile.

Art. 6  
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 3, stimati in euro 20.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo ERSI studio fattibilità suddivisione ATUR", istituito nello stato di previsione del Spesa del bilancio regionale 2026-2028, alla Missione 09, Programma 04, Titolo 1.
3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio regionale di previsione 2026-2028, esercizio 2026, è apportata, per l'effetto, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 04, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Contributo ERSI studio fattibilità suddivisione ATUR", per euro 20.000,00;
  - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categ. 02, capitolo 35026/9 (Introiti diversi e recuperi vari), per euro 20.000,00.
4. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 3 sono autorizzate e possono essere impegnate all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. La Giunta regionale ed il Dipartimento competente in materia di servizio idrico adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 40/7 del 26.5.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE